



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

03/2012

GENNAIO/3/2012(*)

18 Gennaio 2012

**L'INAIL, ENTRO 18 MESI,
COMPLETERA' LA
TELEMATIZZAZIONE DEI RAPPORTI
CON L'UTENZA.
NELL'AMBITO
DELL'AUTOLIQUIDAZIONE 2012 HA
EMANATO LA NOTA DEL 13
GENNAIO 2012 CON LA QUALE
RIEPILOGA LE PRINCIPALI NOVITA'
IN MATERIA. IN PRIMIS L'OBBLIGO
DI PRESENTAZIONE SOLO IN VIA
TELEMATICA.**

Ed anche l'INAIL, così come l'INPS, ha avviato, dal 1/1/2012, quel percorso certosino che, entro 18 mesi dall'anno in corso, condurrà alla telematizzazione di tutti i servizi con l'utenza, qualificata e non.

Nel frattempo, con la nota del 13 Gennaio 2012 ha emanato le disposizioni in vista dell'autoliquidazione 2012.

In primis c'è la novità dell'obbligo di presentazione in via telematica. A dire il vero c'erano sedi nelle quali l'invio telematico delle autoliquidazioni avveniva, relativamente ai Consulenti del Lavoro, in percentuali altissime (es. il 90%) ancorchè non vi fosse alcun obbligo ma solo un dovere derivante dalla stipula di protocolli d'intesa.

Poi, la nota in questione contiene altre disposizioni (quelle, ad esempio, relative a benefici contributivi) che aiuteranno gli operatori della materia a ben operare.

Preferiamo, quindi, offrirvela nel testo predisposto dall'Istituto e senza alcun commento:

A) AUTOLIQUIDAZIONE TELEMATICA

Come già indicato nella circolare n. 1 del 10 gennaio 2012, cui si rimanda, da quest'anno l'autoliquidazione è esclusivamente telematica e deve essere effettuata utilizzando i servizi telematici in www.inail.it - Punto Cliente, "Invio Telematico Dichiarazioni Salari", che sarà disponibile dal 13/1/2012, ed "AL.P.I. on line", che sarà disponibile entro la fine della prossima settimana con i coefficienti di rateazione aggiornati al tasso di interesse del debito pubblico 2011 di prossima pubblicazione. Per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni delle retribuzioni inviate su cartaceo, le Sedi devono contattare gli utenti per informarli sulle nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni e chiedere di trasmetterle nuovamente per via telematica, fornendo ogni assistenza utile.

In particolare, i titolari di imprese artigiane senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) devono essere informati anche dei servizi erogati dal Contact Center Multicanale, già illustrati nella citata circolare.

B) ADDIZIONALE FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO

Con determina del Presidente dell'Istituto n. 279 del 6.10.2011 (il relativo decreto ministeriale è in corso di emanazione), l'addizionale a carico delle imprese per l'anno 2011 è stata fissata nella misura

dell'1,03%, da applicare sia alla regolazione 2011, sia alla rata 2012. Si ricorda che l'addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento. Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall'Istituto entro il 31.12.2011, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".

C) RIDUZIONI CONTRIBUTIVE

Si forniscono le percentuali di riduzione, a legislazione vigente, da applicare all'autoliquidazione 2011/2012, indicando, a vantaggio delle Sedi, il relativo codice identificativo nella procedura GRA Web.

1. Riduzione del premio per il settore edile (codice 103).

Con decreto del 13 settembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha confermato per l'anno 2011 la riduzione contributiva prevista per il settore edile dall'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23.6.1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50%.

Detta riduzione, da calcolarsi esclusivamente sui premi ordinari, si applica alla sola regolazione 2011. Possono fruire di tale agevolazione i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui alla "legge Bersani" e siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili.

Per le specifiche inerenti l'accesso al beneficio, si fa rinvio alle istruzioni già fornite dall'Istituto e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I datori di lavoro che intendono fruire dello sconto in parola devono presentare alla Sede INAIL competente, entro il 16.2.2012, l'apposito modello di autocertificazione circa l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione, che è disponibile sul sito dell'Istituto.

Entro la stessa data, se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro devono anche presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

2. Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto

Con decreto del 29 luglio 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fissato nella misura del 14,70% la riduzione contributiva del premio speciale unitario dovuto per l'anno 2011 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi che siano classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.

Tale riduzione **si applica alla sola regolazione 2011** ed è strettamente connessa alla voce di tariffa. Pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, possono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto. **Al momento, la riduzione non si applica alla**

rata 2012 in quanto non sono stati emanati i relativi decreti attuativi.

3. Riduzione del premio per il settore della pesca (codice 105)

Ai sensi della legge n. 203/2008 e della legge n. 183/2011, la riduzione contributiva di cui alla legge 30/1998 che si applica alle imprese, con o senza dipendenti, che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, è fissata nella misura dell'80% per la regolazione 2011 e del 60% per la rata 2012.

4. Riduzione del premio per le imprese artigiane. Riduzione per l'autoliquidazione 902012 - regolazione 2011.

Con determinazione del Presidente dell'Istituto n. 296 del 27.10.2011 (il relativo decreto ministeriale è in corso di emanazione), la riduzione per le imprese artigiane per l'anno 2011 è fissata nella misura del 7,01% e si applica alla sola regolazione.

Possono fruire dell'agevolazione in parola le imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2009-2010. In particolare, per la riduzione in sede di autoliquidazione 902012, le imprese devono aver fatto preventiva richiesta di ammissione al beneficio con una delle seguenti modalità:

barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" presente sul modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 2010 utilizzando l'apposito servizio "Richiesta riduzione artigiani legge 296/2006 anno 2011" messo a disposizione dall'INAIL su Punto Cliente dal 15 al 30 settembre 2011 (16). Riduzione per l'autoliquidazione 902013 - regolazione 2012.

L'applicazione della riduzione per l'autoliquidazione 902013, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio.

La domanda si considera presentata se l'impresa artigiana certifica nella dichiarazione delle retribuzioni 2011 telematica (da presentarsi entro il 16 marzo 2012 e relativa all'Autoliquidazione 2011/2012) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In tale caso, la riduzione avrà effetto per la sola regolazione 2012.

5. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia (codice 003)

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d'Italia si applica la riduzione del 50% del premio, sia in regolazione che in rata.

6. Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (codici 005 e 025)

A favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, la legge n. 220/2010 ha stabilito che, in materia di agevolazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge n. 191/2009. Pertanto, per l'autoliquidazione 902012, le riduzioni in parola sono applicate nella misura del 75%, per le imprese situate in territori montani particolarmente svantaggiati (codice 025), e nella misura del 68%, per le imprese situate in zone agricole svantaggiate (codice 005). Entrambe le agevolazioni si applicano sia in regolazione sia in rata.

7. Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (codice 109)

Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è confermata la riduzione del premio nella misura del 50%, sia in regolazione sia in rata.

La riduzione si applica a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC e che l'agevolazione sia stata concessa dalla competente Agenzia per l'Impiego, dietro presentazione di apposita istanza del datore di lavoro.

8. Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili (codici 106 e 108)

Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%, sia in regolazione che in rata, è consentito ai soli datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 avevano stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili.

L'agevolazione, che prevede oramai la sola gestione delle convenzioni cd "ad esaurimento", è fruibile a condizione che le Sedi, in base alla documentazione fornita dal datore di lavoro, abbiano correttamente e puntualmente inserito in GRA i relativi dati.

9. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (codice 107)

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 151/2001, lo sgravio contributivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

L'agevolazione si applica sia alla regolazione 2011 che alla rata 2012, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC.

10. Riduzione per i contratti di formazione e lavoro

I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione esclusivamente nei confronti della Pubblica amministrazione.

Ai fini del calcolo del premio, sono applicabili le riduzioni del 25% e del 50% delle retribuzioni dichiarate dal datore di lavoro pubblico, a seconda che questo operi rispettivamente nel centro-nord o nel mezzogiorno.

11. Riduzione per i contratti di inserimento

Per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento, le specifiche retribuzioni, da considerarsi ai fini del calcolo del premio, sono ridotte del 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003 e dal Regolamento CE n. 800/2008 del 6.8.2008.

D) RATEAZIONE EX LEGE 449/1997 e 144/1999

Il premio dell'autoliquidazione 2011-2012 può essere pagato in quattro rate di uguale importo, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 16.2.2012 e le altre tre, in scadenza al 16.5.2012, al 16.8.2012 ed al 16.11.2012, con applicazione di interessi.

Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve comunicare tale volontà esclusivamente con modalità telematiche.

Con le stesse modalità il datore di lavoro deve comunicare che non intende più avvalersi del pagamento in quattro rate.

Si fa riserva di comunicare il tasso di interesse da applicare alle rate successive alla prima, con relativo aggiornamento della procedura "AL.P.I. on line", non appena reso noto dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Grati per l'attenzione!!!!

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale e Scientifica del CPO di Napoli.

ED/FC